

COLLEGIO DI PALERMO-DEC. N. 9454/17- PRES. MAUGERI – REL. SANTANGELI
Conto corrente – firma disgiunta – morte del cointestatario – blocco – richiesta di
ripristino – denuncia di successione – mancanza – risarcimento del danno –
assenza di prova (cod. civ. art. 1298, d.lgs 346/90 artt. 28, 48 e 53)

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 8.01.2017, preceduto da reclamo, il ricorrente, cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta, espone che, a seguito della morte del cointestatario (intervenuta in data 14.11.2016), nel tentativo di versare due assegni bancari, verificava che il suddetto conto risultava bloccato. Il ricorrente censura la condotta dell'intermediario convenuto che ha operato il blocco del menzionato rapporto, senza alcuna comunicazione, né indicazione della procedura di sblocco della quota al medesimo spettante. Chiede, pertanto, "il ripristino del conto senza alcuna forma di vincolo sulla quota che la legge presume" in capo allo stesso, in seguito al blocco totale operato dalla Banca per morte del cointestatario, oltre il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito per € 4.000,00.

Il resistente con le controdeduzioni del 22.03.2017 eccepisce: a) che l'operazione di blocco del conto corrente n. ***63 è stata disposta a seguito della comunicazione da parte dell'INPS di avvenuta sospensione del flusso pensionistico riferito al de cuius (cfr. All. n. 1 alle controdeduzioni); b) che, con riguardo al conto corrente cointestato, sia per tutelare gli interessi degli eventuali eredi che per rispettare la vigente normativa di carattere fiscale, è previsto contrattualmente che in caso di morte si proceda al blocco del conto, di modo che gli eredi possano fornire la documentazione per la successione e si possa poi riconoscere il saldo disponibile agli eredi, secondo le rispettive quote; c) che nel caso di decesso di uno dei cointestatari di conto corrente a firme disgiunte, come quello in questione, si consente tuttavia – limitatamente alla quota di spettanza del cointestatario superstite, vigendo la presunzione della divisione in parti uguali – l'immediato trasferimento della quota parte su altro rapporto, indipendentemente dalla circostanza che il cointestatario rivesta o meno la qualità di erede; d) che, dalle verifiche effettuate, è emerso che nei primi giorni del mese di dicembre 2016 il ricorrente, contattato telefonicamente dall'agenzia di Roma presso la quale intratteneva il menzionato rapporto di conto corrente, fosse stato informato della necessità di aprire la pratica di successione e della procedura da seguire per "lo sblocco della quota" del saldo del conto al medesimo spettante e fosse stato invitato a recarsi presso l'agenzia più vicina per disporre e firmare l'ordine di bonifico in suo favore; la medesima indicazione veniva altresì fornita a mezzo e-mail del 20/12/2016 (cfr. All. n. 2 alle controdeduzioni) e lettera del 14/12/2016 (cfr. All. n. 3 alle controdeduzioni); e) che ad oggi non risulta che il ricorrente si sia mai recato in agenzia per disporre il trasferimento della quota parte al medesimo spettante; f) che, successivamente, con comunicazione PEC del 25/01/2017 (cfr. All. n. 4 alle controdeduzioni) il ricorrente chiedeva di essere informato in relazione ai rapporti intrattenuti dal de cuius presso la resistente alla data del decesso; l'anzidetta richiesta veniva soddisfatta con corrispondenza del 30/01/2017 e con e-mail del 31/01/2017 (cfr. All. n. 5 alle controdeduzioni), con le quali si richiamava il ricorrente sulla necessità di fornire originale della documentazione; a tale richiesta il ricorrente forniva riscontro con raccomandata del 17/02/2017 (cfr. All. n. 6 alle controdeduzioni). Chiede, pertanto, che il Collegio respinga il ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

2. La questione sottoposta al Collegio concerne l'asserita illegittimità del blocco operativo apposto dalla resistente su un conto corrente cointestato a firma disgiunta, in seguito al decesso di uno dei due cointestatari e agli effetti che la morte di uno dei cointestatari determina sul conto corrente.

3. Dall'esame della documentazione in atti, emerge che l'intermediario ha legittimato il blocco dell'operatività del conto corrente in oggetto al fine sia di tutelare gli interessi degli eventuali eredi, sia per rispettare la vigente normativa di carattere fiscale.

4. Invero, l'art. 48 del d.Lgs n. 346/1990 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" il quale testualmente dispone che *<< Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono, provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto >>*.

5. Il Collegio richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5305/2013, i cui principi seppur espressi con riguardo alla cointestazione a firma disgiunta di un libretto di deposito a risparmio, possono applicarsi anche al caso in esame.

Secondo quanto rilevato dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, l'evento morte di uno dei cointestatari del conto determina un vincolo di indisponibilità sulla sola quota caduta nell'asse ereditario, fintantoché non venga presentata dagli eredi la denuncia di successione o la cd "dichiarazione negativa" di cui all'art. 28 del d. lgs n. 346/1990. Tale adempimento è, difatti, considerato dal Collegio quale condizione, senza la quale la Banca può legittimamente rifiutare le richieste del cointestatario, per quanto questi sia legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma di cui al conto corrente.

Il Collegio di Coordinamento ha, difatti, chiarito che la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatari nonostante la morte di uno di essi è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale *inter partes*, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale l'Amministrazione finanziaria; tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è quella tributaria.

Sulla base di tali argomentazioni, il Collegio di Coordinamento ha statuito che, *<< La disposizione di cui all'art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall'ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità che grava sulla*

quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri cointestatori, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria>>.

Resta, pertanto, salva la possibilità per il cointestatorio di disporre della somma di sua spettanza, che in virtù di quanto previsto dall'art. 1298, comma 2, c.c. ("*le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente*"), è pari al 50% del saldo attivo, in assenza di diverse indicazioni. Il cointestatorio potrebbe, invece, ottenere lo svincolo della quota caduta in successione solo a seguito della documentazione di cui sopra.

6. Ciò premesso, il Collegio rileva che, dal tenore letterale delle pretese avanzate in seno al ricorso, il ricorrente agisce *iure proprio*, in qualità del cointestatorio superstite e limitatamente alla quota di propria spettanza sul conto corrente e non già *iure hereditario*.

7. Il Collegio riconosce, pertanto, il diritto del ricorrente allo sblocco del vincolo di indisponibilità sulla quota di sua spettanza.

8. Quanto alla richiesta di risarcimento dell'asserito danno, morale ed esistenziale, patito in relazione al blocco disposto dal resistente sul conto corrente, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ne rigetta la domanda, stante l'assenza di una prova del danno.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto allo sblocco della quota del conto corrente nei sensi di cui in motivazione (...omissis...)